Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 114**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 aprile 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Pag. 2262

LEGGI E DECRETI

1963

LEGGE 4 marzo 1963, n. 558.
Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), effettuato a Roma il 19 luglio 1960 Pag. 2263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 559.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma dei SS. Cuori di Gesù e Maria, in località Beolo del comune di Conselve (Padova) Pag. 2264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 560.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora del SS. Sacramento, sita nel comune di Bari Pag. 2265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 561.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in Bologna Pag. 2265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 562.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel comune di Taranto Pag. 2265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 563.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola, sita nel comune di Torremaggiore (Foggia) Pag. 2265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 564.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia V. e M., nel comune di Collecorvino (Pescara) Pag. 2265

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1963.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta O.M.I. Organizzazione Macchine per Imbottigliamento Busto Arsizio (Milano) ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952 Pag. 2265

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1963.
Nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione della Federazione motociclistica italiana Pag. 2266

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1963.
Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo Pag. 2266

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2266
Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2266
Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2266

Ministero del tesoro:
Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 2266
Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 2267

CONCORSI ED ESAMI

Senato della Repubblica: Concorso pubblico per esami a cinque posti di applicato dattilografo di 2ª classe nel personale impiegatizio Pag. 2268

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per esami a undici posti di vice calcolatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici Pag. 2268

Approvazione dei programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le Accademie di belle arti e i licei artistici Pag. 2273

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Concorso per titoli ed esami a settantacinque posti di economa di 3ª classe in prova Pag. 2274

Ufficio medico provinciale di Udine: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine Pag. 2276

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 30 APRILE 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1894**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Portici (Napoli).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1895**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Faenza (Ravenna).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1896**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1897**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1898**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Popoli (Pescara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1899**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Ortona a Mare (Chieti).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1900**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Ragusa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1901**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Pisa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1902**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Carrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1903**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Catania.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1904**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Crema (Cremona).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1905**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Empoli (Firenze).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1906**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Fano (Pesaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1907**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1908**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Livorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1909**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Civitavecchia (Roma).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 30 APRILE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **« S.I.F. - Società Immobiliare Finanziaria, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1963. — **Società per Azioni Trans World Fuels Company, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1963. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1963. — **« G. B. Osvaldo Protti », società per azioni, in Faè di Longarone (Belluno):** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1963. — **Immobiliare Bagnara, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1963. — **E.N.I. Ente Nazionale Idrocarburi:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 27 settembre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962 registro n. 7 Presidenza, foglio n. 42

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

COSTANTINI Rizieri di Gregorio, nato a Sassoferrato il 27 luglio 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente, da solo affrontava una forte pattuglia tedesca per impedirne l'azione di rastrellamento. Nel nobile intento, colpito a morte immolava la sua giovane vita alla Patria. — Cave di Sassoferrato, 14 luglio 1944.

(1540)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 marzo 1963, n. 558.

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), effettuato a Roma il 19 luglio 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), effettuato a Roma il 19 luglio 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è curata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2 miliardi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per una quota di lire 1 miliardo, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e, per l'altra quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 546 dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.) (Roma, 19 luglio 1960).

Rome July 19, 1960

Excellency,

Pursuant to recent conversations between representatives of our two Governments, I have the honor to inform you that the United States Government, having considered that:

(*a*) The Agreements signed on June 30, 1955, May 8, 1958, and July 30, 1959, henceforth called the first, second and third Agreements, regarding the Child Feeding Program carried out by the « Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali » (A.A.I.) produced the expected results with regard to the improvement of the program;

(*b*) The program has expanded so that the number of beneficiaries has risen from 1,324,000 children at the beginning of the first Agreement to 1,630,000 during this year of implementation of the third Agreement;

(*c*) A further extension of school lunches in the elementary schools to additional needy children not yet served is foreseen by the Italian Government;

is ready to continue its cooperation with the Italian Government for two more years, from October 1, 1960, through Septembre 30, 1962. With respect, however, to the period from January 1, 1962, to September 30, 1962, it is understood that the obligations of the United States Government are subject to a renewal of the authority contained in Title II, United States Public Law 480, 83rd Congress, as amended.

Further to the above mentioned conversations, the representatives of our two Governments have agreed as follows:

1. In consideration of the undertakings and understandings contained herein, the United States Government will supply to the Italian Government to the extent available in Commodity Credit Corporation (C. C. C.) stocks, without cost, f.o.b. United States ports, 8,000 metric tons of non-fat dry milk and 38,000 metric tons of wheat flour over the two-year period of this Agreement.

If other commodities are added to C.C.C. stocks, the United States Government will give favorable consideration to a request of the Government of Italy to substitute quantities thereof for quantities of the flour or milk provided for herein. Any such substitution shall be on a C.C.C. value basis.

The United States contribution will be governed by Title II, United States Public Law 480, 83rd Congress, as amended, and by other applicable United States legislation.

2. The Italian Government undertakes, during the two years of implementation of the Agreement, to apply to the program the provisions contained in numbered paragraphs 3 and 5 of the first Agreement and in numbered paragraphs 2a, 2b, 4 and 5 of the third Agreement and to make all possible effort, with particular regard to the most needy areas, further to extend the school lunch distribution in the elementary schools; further to improve the school lunch services; and to develop systematic activities of nutrition education among the assisted children.

3. Prior to the termination of the two year period covered by this Agreement the two Governments will confer to determine whether it would be in their mutual interest to continue their joint cooperation in this field.

4. This Agreement shall be implemented by Transfer Authorizations containing specific terms and conditions.

Upon receipt of your reply confirming the above, the foregoing provisions will be considered an Agreement by our two Governments.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my most distinguished consideration.

ZELLERBACH

His Excellency Antonio SEGNI
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Italy. — ROME

Roma, 19 luglio 1960

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« A seguito delle recenti conversazioni tra i Rappresentanti dei nostri due Governi, ho l'onore di informarLa che il Governo degli Stati Uniti d'America, considerato che

a) gli Accordi firmati il 30 giugno 1955, l'8 maggio 1958 ed il 30 luglio 1959, indicati di seguito come il primo, secondo e terzo Accordo, concernenti il programma di assistenza all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), hanno dato i risultati previsti per quanto concerne il miglioramento del programma,

b) il programma si è esteso, per cui il numero dei beneficiari è aumentato da 1.324.000 all'inizio del primo Accordo a 1.630.000 nell'anno in corso, in cui è in esecuzione il terzo Accordo,

c) il Governo italiano prevede un'ulteriore estensione delle refezioni nelle scuole elementari agli alunni bisognosi che ancora non ne usufruiscono,

è pronto a proseguire la sua collaborazione con il Governo italiano per altri due anni, dal 1° ottobre 1960 al 30 settembre 1962.

Tuttavia, per quanto si riferisce al periodo 1° gennaio 1962-30 settembre 1962, resta inteso che gli impegni del Governo degli Stati Uniti sono soggetti al rinnovo della concessione dei poteri previsti dal titolo II della « Public Law » 480, 83° Congresso, degli Stati Uniti, e successivi emendamenti.

A seguito delle conversazioni di cui sopra, i Rappresentanti dei nostri due Governi hanno convenuto quanto segue:

1. In considerazione degli impegni e delle intese qui contenuti, il Governo degli Stati Uniti d'America fornirà gratuitamente al Governo italiano nel periodo di due anni cui si riferisce il presente Accordo, nei limiti delle disponibilità delle scorte della « Commodity Credit Corporation » (C.C.C.), f. o. b. porti USA 8.000 tonnellate metriche di latte scremato in polvere e 38.000 tonnellate metriche di farina di frumento.

Se altri prodotti si aggiungeranno alle scorte della C.C.C., il Governo degli Stati Uniti considererà favorevolmente un'eventuale richiesta del Governo italiano di sostituire con tali prodotti determinati quantitativi della farina o del latte di cui sopra. Qualsiasi sostituzione sarà fatta sulla base dei valori della C.C.C.

Il contributo degli Stati Uniti sarà regolato dal titolo II della « Public Law » 480, 83° Congresso, degli Stati Uniti, e successivi emendamenti, nonchè da ogni altra disposizione legislativa degli Stati Uniti applicabile alla materia.

2. Il Governo italiano s'impegna, nei due anni di attuazione del presente Accordo, a continuare ad applicare le disposizioni contenute nei paragrafi 3 e 5 del primo Accordo; nei paragrafi 2 (*a*), 2 (*b*), 4 e 5 del terzo Accordo, e a fare ogni possibile sforzo, con particolare riguardo alle zone più bisognose, per estendere ulteriormente la distribuzione della refezione scolastica nelle scuole elementari, per migliorare ulteriormente i servizi della refezione scolastica e per sviluppare sistematiche attività di educazione alimentare dei bambini bisognosi.

3. Prima della scadenza dei due anni di durata del presente Accordo i due Governi si consulteranno per stabilire se sarà di reciproco interesse la continuazione della loro collaborazione in questo campo.

4. Il presente Accordo verrà attuato mediante « autorizzazioni di trasferimento » contenenti specifici condizioni e termini di esecuzione.

A ricezione di una Sua risposta che confermi quanto sopra, le clausole che precedono saranno considerate un Accordo fra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza James D. ZELLERBACH
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America. — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 559.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma dei SS. Cuori di Gesù e Maria, in località Beolo del comune di Conselve (Padova).

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 22 febbraio 1962, integrato con dichiarazione del 24 luglio 1962, relativo alla erezione della Curazia autonoma dei SS. Cuori di Gesù e Maria in località Beolo del comune di Conselve (Padova) ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della anzidetta Curazia.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 560.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora del SS. Sacramento, sita nel comune di Bari.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora del SS. Sacramento, sita nel comune di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 561.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in Bologna.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 4 ottobre 1961, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente in data 6, 10 e 16 novembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 562.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel comune di Taranto.

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 21 ottobre 1961, integrato con due dichiarazioni entrambe del 9 aprile 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel comune di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 563.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola, sita nel comune di Torremaggiore (Foggia).

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola, sita nel comune di Torremaggiore (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 564.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia V. e M., nel comune di Collecorvino (Pescara).

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 15 settembre 1962, integrato con tre dichiarazioni del 26 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia V e M., nel comune di Collecorvino (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1963.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta O.M.I. Organizzazione Macchine per Imbottigliamento Busto Arsizio (Milano) ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta O.M.I. Organizzazione Macchine per Imbottigliamento (Busto Arsizio Milano) ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore complessivo di DM. 17.000 (diciassettemila marchi) (due trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la Ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.M.I Organizzazione Macchine per Imbottigliamento Busto Arsizio (Milano) per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di DM 17.000 (diciassettemila marchi).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1963

Il Ministro: PRETI

(3405)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1963.

Nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione della Federazione motociclistica italiana.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 28 dicembre 1931 n. 1673, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto organico del Moto club di Italia,

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362, che reca la costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano e considera la Federazione motociclistica italiana tra gli organi del C.O.N.I.;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano con le lettere in data 15 marzo e 8 aprile 1963;

Decreta:

L'amministrazione della Federazione motociclistica *italiana è affidata ad un commissario straordinario* nella persona del sig. Ferruccio Colucci.

Il commissario straordinario ha il compito di predisporre il nuovo schema di statuto organico della Federazione motociclistica italiana e di promuovere entro sei mesi dalla data del presente decreto la ricostituzione dei normali organi di amministrazione della Federazione medesima.

Il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 aprile 1963

Il Ministro: FOLCHI

(3688)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1963.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari per contratti di capitalizzazione

Decreta

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizia per la conversione dei capitali a scadenza nei contratti di capitalizzazione in rendite vitalizie differite, presentate *dalla Compagnia mediterranea di assicurazioni, con* sede in Palermo.

Roma, addì 19 aprile 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3672)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Dovadola (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3316)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3347)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Platania (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3365)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 728 mod. 241 D.P. — Data: 13 novembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Genova — Intestazione: Giuseppe Garibaldi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2827 mod. 25-A D.P. — Data: 4 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Pompili Vincenzo fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 67 mod. 241 D.P. — Data: 26 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Avellino — Intestazione: Aquino Raffaele di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 54 mod. 241 D.P. — Data: 16 aprile 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Direzione provinciale della tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Arena Francesco, nato a Palmi il 6 novembre 1908 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 161.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2532 mod. 25-A D.P. — Data: 16 febbraio 1962 — Ufficio che rilasciò la rice-

vuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Granini Angela, nata a Velletri il 3 dicembre 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 mod. 241 D.P. — Data: 12 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Direzione provinciale della tesoreria di Messina — Intestazione: Caligiore Gaetano, nato a Palazzolo Acreide il 19 gennaio 1890 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 mod. 241 D.P. — Data: 25 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Napoli — Intestazione: Buonocore Girolamo, nato in Arola il 1° ottobre 1878 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 29.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 mod. 241 D.P. — Data: 20 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Avellino — Intestazione: Vitale Gabriella, nata in Aquilonia il 9 gennaio 1908 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 mod. 241 D.P. — Data: 25 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Avellino — Intestazione: Candèla Carmela, nata a Volturara Irpinia il 15 ottobre 1898 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 635 mod. cambio red. — Data: 11 dicembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Rigo Carmen, nata a Lione (Francia) il 19 ottobre 1909 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 mod. 241 D.P. — Data: 10 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Cosenza — Intestazione: Rizzuti Antonio, nato a Rossano il 15 marzo 1906 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 20.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 mod. 241 D.P. — Data: 11 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Caserta — Intestazione: Valentino Felice, nato a Maddaloni il 25 maggio 1903 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. 241 D.P. — Data: 18 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Ligato Francesco Benito, nato a Melito P.S. il 19 luglio 1931; Ligato Pasquale Giuseppe, nato a S. Lorenzo l'8 luglio 1933; Ligato Giuseppe Salvatore, nato a S. Lorenzo il 19 aprile 1936 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 72.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 aprile 1963

Il direttore generale: GRECO

(2931)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 29 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,91	620,72	620,76	620,70	620,65	620,82	620,66	620,80	620,78	620,68
$ Can.	576,76	576,60	576,50	576,60	575,50	576,67	576,60	576,70	576,65	576,40
Fr. Sv.	143,40	143,38	143,36	143,365	143,35	143,09	143,36	143,40	143,37	143,38
Kr. D.	89,99	89,99	90 —	90 —	90 —	90 —	89,97	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	86,94	86,92	86,93	86,93	87 —	86,94	86,925	86,95	86,93	86,90
Kr. Sv.	119,53	119,50	119,50	119,47	119,45	119,51	119,47	119,55	119,51	119,50
Fol.	172,80	172,71	172,76	172,73	172,80	172,78	172,73	172,80	172,77	172,70
Fr. B.	12,45	12,455	12,4550	12,4540	12,45	12,46	12,45	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,72	126,70	126,70	126,675	126,80	126,70	126,67	126,75	126,70	126,70
Lst.	1738,91	1738,50	1738,20	1738,375	1737,75	1738,76	1738,125	1738,75	1738,67	1738,30
Dm. occ.	155,56	155,48	155,495	155,485	155,50	155,54	155,49	155,55	155,52	155,47
Scell. Austr.	24,03	24,02	24,02	24,03	24 —	24,03	24,02	24,05	24,03	25,035
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,68	21,70	21,68	21,68	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 29 aprile 1963

Rendita 5 % 1935	109,10
Redimibile 3,50 % 1934	93,20
Id 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,60
Id 5 % (Città di Trieste)	100,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1963

1 Dollaro USA	620,68
1 Dollaro canadese	576,60
1 Franco svizzero	143,362
1 Corona danese	89,985
1 Corona norvegese	86,927
1 Corona svedese	119,47
1 Fiorino olandese	172,73
1 Franco belga	12,452
1 Franco francese	126,672
1 Lira sterlina	1738,25
1 Marco germanico	155,487
1 Scellino austriaco	24,025
1 Escudo Port.	21,68

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico per esami a cinque posti di applicato dattilografo di 2ª classe nel personale impiegatizio

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 21 dicembre 1962;

Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di applicato dattilografo di 2ª classe nel personale impiegatizio del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano in possesso del diploma di scuola media o di altro titolo di studio equipollente.

I concorrenti debbono essere prosciolti dagli obblighi di leva ed avere compiuto il 18° anno di età, ma non superato il 30°, alla data del presente avviso, salvo le maggiorazioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Segretario generale del Senato entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mandata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i titoli di studio, eventualmente quelli relativi alla conoscenza di lingue straniere, all'attività professionale svolta o agli uffici ricoperti.

I concorrenti indicheranno nella domanda gli estremi del documento legale d'identità di cui sono in possesso; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata, con la firma autenticata.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare il prescritto titolo di studio, in originale o in copia notarile.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni cambiamento del proprio recapito.

Le domande ed i titoli che pervengano oltre il termine sopra stabilito non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'Amministrazione del Senato provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, e sottoporrà i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia, rivolta ad accertare la sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione da malattie o difetti che possano influire sul servizio.

La Commissione esaminatrice sottoporrà anzitutto i candidati ad una prova preliminare di dattilografia, consistente nella corretta copiatura di un brano alla velocità minima di 240 battute per minuto.

La prova preliminare avrà valore eliminatorio, per cui coloro che non la superassero saranno senz'altro esclusi dal proseguimento del concorso.

I candidati che avranno superato la prova preliminare saranno ammessi a sostenere i seguenti esami:

1) prova scritta di lingua italiana, consistente nello svolgimento di un tema;

2) una o più prove di dattilografia, anche con macchine elettriche, con dettatura alla velocità minima di 270 battute al minuto;

3) colloquio di cultura generale, con particolare riguardo ai compiti ed al funzionamento del Parlamento;

4) una o più prove di stenografia (o stenotipia, a scelta del candidato) alla velocità minima di 80 parole al minuto.

A ciascuno degli esami di cui ai numeri 1), 2) e 3) è attribuito un massimo di 20 punti (minimo 12); all'esame di cui al numero 4) un massimo di 10 punti (minimo 6).

Agli esami di cui ai numeri 3) e 4) saranno ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito il punteggio minimo nelle prove di cui ai numeri 1) e 2).

Saranno considerati idonei coloro che conseguano nelle prove obbligatorie un punteggio complessivo non inferiore a 49 punti, oltre a raggiungere il minimo indicato per ogni singola prova.

I concorrenti possono chiedere nella domanda di ammissione, di essere sottoposti ad esami facoltativo di aritmetica (con uso delle macchine contabili) e di lingue straniere.

L'idoneità conseguita in ciascuna prova facoltativa sarà valutata per non più di 4 punti.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà costituita dalla somma dei punti riportati in tutti gli esami, esclusa la prova preliminare.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati a' sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento dal quale risulti che il candidato non ha obblighi di leva militare.

Dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) è esentato chi sia impiegato statale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato, a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

I servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni saranno valutati secondo quanto è previsto dal regolamento interno per gli uffici ed il personale e dal regolamento per il trattamento di quiescenza al personale del Senato.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Presidente: MERZAGORA

Il Segretario generale: PICELLA

(3925)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a undici posti di vice calcolatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145 *B*;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 481;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di vice calcolatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione magistrale, diploma di abilitazione tecnica di qualsiasi indirizzo: agrario, industriale, commerciale, nautico, per geometri;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

B) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

C) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

D) per i profughi dalle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

E) per i profughi dai territori esteri;

F) per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

G) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

H) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti, amnistia, indulto o commutazione della pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i suddetti limiti sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 60° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 32 è elevato ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'articolo 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età.

Infine il limite massimo di età di anni 32 è elevato ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati; per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali sono liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella allegata A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il personale già dipendente da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, potrà essere ammesso al concorso indetto con il predetto decreto, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e non abbia superato il 45° anno di età, come prescritto dall'art. 12 della citata legge n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e coloro che tale equiparazione hanno ottenuto in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine di quarantacinque giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera B) del precedente art. 2, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

A tal fine gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre — a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza — la dichiarazione integrativa, in foglio da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione, o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure, mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per cause di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per cause di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra devono esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, devono produrre un certificato, attestante la loro appartenenza a uno degli enti predetti, su carta da bollo da L. 100.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), devono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto.

I sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da lire 100 dell'autorità militare.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di residenza.

I capi famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande, di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 200 del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di studio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

Qualora il diploma o il certificato siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, aventi sede fuori della provincia di Roma, la firma del capo della scuola deve essere legalizzata dal Provveditore agli Studi, come previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dello art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I candidati che per partecipare ad atlri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire in luogo del titolo stesso un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 3 del presente decreto, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano 30 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza al distretto militare (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di port ocompetente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

2) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lita di leva marittima) certificato di esito di leva e vistato dal comandante di porto;

3) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio previsto dall'art. 4, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

E' in facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo

delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi di territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 4 e nel presente articolo, copie autentiche di detti documenti ed altri rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine, previsto dall'art. 3, di giorni quarantacinque a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente decreto, alla precedenza o preferenza nelle nomine, prodotti, dai concorrenti che abbiano superato la prova orale, dopo il termine, prescritto dall'art. 4, di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori e degli idonei dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione Generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine, di cui all'art. 5, di giorni trenta dalla data in cui riceveranno il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 5.

Art. 7.

Il concorso comprende:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, intesa anche ad accertare l'attitudine del candidato all'interpolazione su tavole numeriche;

b) una prova orale sul programma di matematica della maturità classica con particolare riguardo all'algebra e alla trigometria piana.

I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure per decisione della Commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno e ad una prova pratica con una macchina calcolatrice.

Art. 8.

La prova scritta e la prova orale del concorso hanno luogo in Roma. La prova scritta si svolge nel giorno e nei locali che vengono indicati con apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere la prova scritta e orale i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato, in base agli esami sostenuti da ciascuno concorrente, da una Commissione nominata dal Ministero e formata di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di Osservatori ed i professori universitari appartenenti alla Facoltà di scienze, e due fra gli insegnanti di materie scientifiche presso Istituti statali di secondo grado. La Commissione elegge fra i primi componenti il presidente.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A tale fine per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme, per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civile, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti e assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia ovvero profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano o profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o orfani dei caduti civili per fatti di guerra o dei caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1915, nei decreti legislativi 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, 1° ottobre 1950, n. 1140, 4 marzo 1952, n. 137, 23 marzo 1952, n. 207 e 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito si osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 13, foglio n. 193.

(1872)

Approvazione dei programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le Accademie di belle arti e i licei artistici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Visto il parere favorevole dela IV sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Decreta:

Sono approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le Accademie di belle arti e licei artistici, di cui alle annesse tabelle *A* e *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1963

Il Ministro: Gui

TABELLA *A*

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI CONCORSO A POSTI DI ASSISTENTE DI RUOLO PRESSO LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI.

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, lo esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

1. — *Pittura e decorazione*

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche pittoriche (affresco, tempera, encausto, olio, mosaico, ecc.) e dimostrare di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione. Potrà essere invitato, altresì, ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della pittura e della decorazione nei vari corsi dell'Accademia.

2. — *Scultura*

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche della scultura, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo e dal modello in gesso al trasporto in marmo, dovrà, inoltre, dar prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Nel colloquio potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della scultura nei vari corsi dell'Accademia.

3. — *Scenografia*

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei problemi relativi alla scenografia teatrale e alla scenografia cinematografica e televisiva, nonchè dei problemi riguardanti la scenotecnica in generale. Dovrà dimostrare, altresì, di possedere una sicura nozione delle varie teorie inerenti all'architettura scenica e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un bozzetto scenico eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione.

Nel colloquio il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della scenografia nei corsi dell'Accademia.

4. — *Storia dell'arte*

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dello svolgimento storico dell'arte, di essere informato sulle più importanti pubblicazioni di critica relative alle maggiori personalità artistiche e di conoscere le questioni generali di metodo nella lettura e nella interpretazione figurativa delle opere d'arte.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare, altresì, la capacità di organizzare una lezione su un artista o su un determinato argomento scelto dalla Commissione.

5. — *Tecniche dell'incisione*

Il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche dell'incisione, con particolare riguardo all'incisione calcografica e di essere informato su i fatti storici riguardanti il loro nascere e il loro sviluppo. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di incisione eseguito nelle scuole e scelto dalla Commissione.

Il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento dell'incisione nei vari corsi dell'Accademia.

6. — *Anatomia artistica*

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di possedere una chiara e precisa conoscenza delle strutture fondamentali del corpo umano, della impalcatura scheletrica e dei rilievi muscolari di superficie. Dovrà dar prova, altresì, di essere in grado di formulare un giudizio su un disegno anatomico eseguito da un allievo.

7. — *Plastica ornamentale*

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche della plastica ornamentale, dalla formatura allo stucco, dalla terracotta alla ceramica, dal modello in gesso al trasporto in marmo e dovrà dare prova altresì, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo.

Nel colloquio il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della plastica ornamentale nei corsi dell'Accademia.

TABELLA *B*

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI CONCORSO A POSTI DI ASSISTENTE DI RUOLO PRESSO I LICEI ARTISTICI

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

1. — *Disegno geometrico prospettiva e elementi di architettura*

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei sistemi di rappresentazione degli oggetti nello spazio, sia attraverso le proiezioni ortogonali, sia attraverso l'assonometria sia, infine, attraverso le regole della prospettiva centrale ed accidentale. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di organizzare una lezione sulle forme storiche dell'architettura, integrando la esposizione con opportuni disegni e schizzi alla lavagna e di formulare un giudizio critico su un semplice organismo architettonico progettato da un allievo.

2. — *Figura disegnata e ornato disegnato*

Il candidato dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre i criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura e del disegno ornato nelle diverse classi del liceo artistico.

3. — *Figura e ornato modellato*

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza delle varie tecniche della modellazione, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo, dal modello in gesso al trasporto in marmo e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di modellazione eseguito da un allievo. Potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della figura e dell'ornato modellato nelle diverse classi del liceo artistico.

(3687)

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a settantacinque posti di economa di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1328 del 19 dicembre 1962 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli Uffici e Servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 15 febbraio 1963:

Rende noto

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a settantacinque posti di economa di 3ª classe in prova del ruolo economato del personale provinciale, gruppo *B*, grado gerarchico 8º dell'Opera, già XI dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornite del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o equipollenti;

B) avere compiuto il 18º anno di età e non superato il 30º.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) a trentacinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzate o assimilate, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano state partigiane combattenti o cittadine deportate dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilate od invalide di guerra, mutilate od invalide della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi delle decorate al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate, od internate per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegata civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per le aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegate non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data del presente bando di concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli Uffici e Servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni di Economa. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un sesto dei posti messi a concorso.

C) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 20 maggio 1963.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 30º anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificando.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate e la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè di essere a conoscenza che nessuna assegnazione verrà effettuata nelle sedi del Lazio e della Campania per indisponibilità di posti.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti statali e degli enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo le candidate a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestato, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 200; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le candidate, invece, che abbiano la qualifica di partigiana combattente oppure di mutilata o di invalida per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Le orfane dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante cer-

tificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; le altre, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre della candidata oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Le cittadine, che furono deportate dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopa e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe da territori esteri, nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le aspiranti che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200.

Art. 5.

La graduatoria sarà approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti domenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 200;

c) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale O.N.M.I., nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate, invalide di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con l'indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) L'O.N.M.I. - Finalità - Ordinamento - Funzionamento.

2) Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento assistenziale dello Stato.

3) Nozioni di diritto civile (libro primo del Codice civile), di diritto del lavoro, di economia politica e scienza delle finanze.

4) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.

5) Nozioni di statistica teorica: generalità, dati statistici, leggi statistiche.

Le prove di esame sono due; una scritta vertente sulle materie indicate ai nn. 1) e 2) ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione diretta in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire alle concorrenti predette, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate econome di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per l'ex grado XI di gruppo *B*) del personale statale.

Alle provenienti da altri ruoli del personale dell'Opera, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze manifestate dalle vincitrici all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

Le vincitrici che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominate in ruolo col grado 8° (ex grado XI del personale statale), gruppo *B*, del ruolo econo-

mato, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

Le vincitrici invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 1° aprile 1963

Il presidente: dott. Angela COTELLI

Il direttore generale: avv. Carmelo CUTTILLA

(3390)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Udine n. 14444/III San. del 21 marzo 1959, con il quale vennero indetti pubblici concorsi per titoli ed esami ai posti di sanitario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 466 del 27 gennaio 1962, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso relativo ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 53 del 7 gennaio 1963 concernente l'ammissione al concorso medesimo dei candidati che ne avevano presentato regolare domanda, in termine e secondo le disposizioni vigenti di legge e quelle di cui al relativo bando;

Visti i processi verbali attinenti ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola nonchè la graduatoria finale dalla stessa formulata;

Ritenuto di approvare detta graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 5 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1958:

1. Gennaro Italo . . . . punti 49,054
2. Grosso Francesco . . . . » 49,080
3. Antonini Canterin Antonio . . . . . » 46,685
4. Zanin Mario . . . . » 46,248
5. Baiti Silverio . . . . » 42,500
6. Antonini Canterin Silvano . . . . . » 41,961
7. Nimis Renzo . . . . » 41,393
8. Rossitti Valeriano . . . . » 40,214
9. Tinelli Luigi . . . . » 39,780
10. Purinam Mario . . . . » 39,389
11. Pizzolitto Giacomo . . . . » 38,817
12. Bortuzzo Leone . . . . » 38,744
13. Bortolotti Giuseppe . . . . » 38,572
14. Coniglio Giuseppe . . . . » 38,378
15. Maran Aldo . . . . » 37,903
16. Burra Luciano . . . . » 37,521
17. Cadelli Carlo . . . . » 37,217
18. Zambon Leo . . . . » 36,407

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Udine, addì 5 aprile 1963

Il medico provinciale: BALISTRERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Udine n. 14444/III San. del 21 marzo 1959, con il quale vennero indetti pubblici concorsi per titoli ed esami ai posti di sanitario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 557 del 1° febbraio 1962, con il quale è stata disposta la modifica del summenzionato decreto prefettizio, nel senso che dall'elenco delle condotte sanitarie di cui all'art. 1 del decreto stesso è stata stralciata la condotta medica del comune di Tavagnacco;

Visto il proprio odierno decreto n. 2206, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla competente Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 466 del 27 gennaio 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 5 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno indicate:

1. Gennaro dott. Italo: Prato Carnico;
2. Grosso dott. Francesco: Teor.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Udine, addì 5 aprile 1963

Il medico provinciale: BALISTRERI

(2932)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.